

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
**COMUNE DI TORRE PELLICE**



**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL  
FUNZIONAMENTO  
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA  
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27 APR. 2020

## SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto .....	3
Articolo 2 - Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza e relative limitazioni .....	3
articolo 3 – definizione di locale di pubblico spettacolo .....	4
Articolo 4 - Composizione e durata in carica della Commissione Comunale di Vigilanza .....	8
Articolo 5 - Nomina della Commissione.....	9
Articolo 6 - Convocazione della Commissione .....	9
Articolo 7 - Riunioni della Commissione .....	10
Articolo 8 - Pareri e verbali delle adunanze .....	10
Articolo 9 - Richieste di intervento della commissione .....	11
Articolo 9.1 – Procedure .....	11
Articolo 9.2 – Manifestazioni periodiche ripetitive.....	12
Articolo 9.3 – Strutture con capienza fino a 200 persone .....	13
Articolo 10 - Ufficio per le attività della C.C.V.I.p.s.....	15
Articolo 11 - Spese di funzionamento della Commissione .....	16
Articolo 12 - Disposizioni finali.....	16

## ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Le presenti disposizioni, nell'ambito dei principi generali di autonomia organizzativa dell'Ente, disciplinano l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (di seguito definita anche C.C.V.L.P.S.) di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. n. 635/1940, "Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. n. 773/1931", così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001.

## ARTICOLO 2 - COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA E RELATIVE LIMITAZIONI

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli artt. 141 e 141 bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ha il compito di verificare la solidità e la sicurezza dei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931 e s.m.i., salvo i casi in cui tale compito risulta attribuito, ai sensi dell'art. 142 del citato regolamento, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
2. In particolare la Commissione Comunale ha i seguenti compiti:
  - a. esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti, nonché sugli allestimenti temporanei di cui al successivo comma 5;
  - b. verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
  - c. accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
  - d. accertare, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 3/1998, anche avvalendosi di personale tecnico di altre Amministrazioni Pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della L. n. 337/1968 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" e le condizioni di tutela del benessere animale, nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti ai sensi delle L. n. 150/1992 e L. n. 426/1998;

- e. controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
3. Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche di locali e strutture di seguito indicati, per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:
- a. i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
  - b. i parchi di divertimento e le attrezzature di divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con apposito Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.
4. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001, le verifiche e gli accertamenti della Commissione Comunale di Vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista tecnico abilitato iscritto all'Albo che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.
5. Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti richiedano uno specifico controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
6. La capienza di cui ai commi precedenti, quale criterio di riparto della competenza tra Commissione Comunale di Vigilanza e Commissione Provinciale di Vigilanza, viene individuata sulla base di apposita dichiarazione resa dal professionista tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica di cui al successivo art. 9.

### ARTICOLO 3 – DEFINIZIONE DI LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all'aperto) destinati allo spettacolo o trattenimento, nonché i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, ovvero:
- a. i locali definiti dall'art. 17 della Circolare 16/51 del Ministero dell'Interno:

- teatri, cinematografi, cinema-teatri;
- altri locali di trattenimento, ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori etc.;
- circhi;
- stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto (dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni sportive);

b. i locali definiti dall'art. 1 c. 1 del D.M. 19/08/1996:

- teatri;
- cinematografi;
- cinema-teatri;
- auditori e sale convegno (quando si tengono convegni aperti al pubblico con pubblicità dell'evento);
- locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzature per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
- sale da ballo e discoteche;
- teatri tenda;
- circhi;
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
- luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
- locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo;

c. un luogo pubblico, indetto all'esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare "il luogo" oggetto del collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all'amenità al divertimento ecc.

e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza;

- d. arene, piazze, aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo;
  - e. luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto ecc.), anche se svolti all'interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all'aperto);
  - f. ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per un'esibizione che può richiamare una forte affluenza di spettatori (caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento: locale idoneo all'espletamento di esibizioni dell'artista ed all'accogliimento prolungato dei clienti; modifica della distribuzione abituale dell'arredo [tavoli, sedie, impianto luci]; aree libere per il ballo; etc], ovvero dove sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago, e quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.
  - g. circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale;
  - h. gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso (rif. Circolare M.I. n. 68/1962 e s.m.i.);
  - i. piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per lo stazionamento del pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto.
2. Non sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo quelle non ricomprese nell'elenco precedente e, in particolare:
- a. le attività indicate nell'art. 1 c. 2 del D.M. 19/08/1996, come modificato dal D.M. 18/12/2012:
    - i luoghi all'aperto (non confinati o delimitati dove sia possibile l'accesso di fatto e di diritto a chiunque) quali piazze e aree urbane prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con

uso di palchi o pedane per artisti, di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;

- i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
  - i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali, in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
  - i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia una capienza non superiore a 100 persone;
  - i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);
- b. i bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili, dove c'è un accompagnamento musicale e ricorrono i seguenti requisiti:
- accesso libero;
  - è preponderante l'attività di somministrazione;
  - non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste da ballo, sedie disposte a platea etc);
  - evento non pubblicizzato;
  - evento organizzato in via eccezionale (non periodico)
- c. fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o del trattenimento (dove il pubblico è attivamente coinvolto);
- d. circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- e. sagre e fiere di cui al D.Lgs. n. 114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- f. mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- g. impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili, privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

- h. piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private)
- i. singole giostre o insediamenti di gruppi di attrazioni dello spettacolo viaggiante non costituenti parco di divertimenti (rif. nota della Prefettura di Torino prot. n. 2013001844 – area II del 20/03/2013);

#### **ARTICOLO 4 - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA**

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141 bis del Regolamento, come introdotto dal D.P.R. n. 311/2001, la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è così composta:
  - a. dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
  - b. dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
  - c. dal Dirigente medico dell'ASL - TO o da un medico dallo stesso delegato;
  - d. dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
  - e. dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
  - f. da un Esperto in elettrotecnica;
  - g. da un esperto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. A richiesta possono far parte della Commissione Comunale:
  - a. dal responsabile dell'Ufficio Comunale organizzatore dell'evento o deputato a rilasciare le autorizzazioni/licenze di esercizio di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.;
  - b. un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
  - a. un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
3. E' facoltà del Presidente aggregare alla Commissione, ove occorra e con funzioni consultive, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare, nonché il Segretario esperto della C.C.V.L.P.S.



La Commissione dovrà inoltre essere integrata, a cura del Presidente, con un rappresentante del CONI provinciale o suo delegato con funzioni consultive, nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.M. 18/03/1996.

4. Per ogni componente della Commissione possono essere previsti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001, uno o più supplenti.
5. La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.
6. Le funzioni del Segretario verbalizzante sono affidate al Funzionario Responsabile dell'Ufficio per le Attività della C.C.V.L.P.S. ed in sua sostituzione ad altro dipendente appartenente al medesimo ufficio.

## ARTICOLO 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Comunale di Vigilanza è nominata dal Sindaco con apposito provvedimento sindacale.
2. La nomina del rappresentante degli esercenti e del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tal fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito ed in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo ed eventualmente di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone di comprovata e specifica qualificazione professionale. Ove nel termine assegnato non venga comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, il Sindaco procede comunque alla nomina della Commissione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali non obbligatori.
3. Due o più dipendenti comunali, scelti dal Sindaco, sono nominati in qualità di Segretario effettivo e supplenti della Commissione per il disbrigo dei compiti previsti ai successivi articoli.

## ARTICOLO 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto, da inviare a cura del Responsabile dell'Ufficio per le attività della C.C.V.L.P.S..
2. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta o del sopralluogo, nonché gli argomenti oggetto di trattazione e può essere inviato anche a mezzo telegramma,

posta elettronica, per telefono od ogni altra forma ritenuta idonea in riferimento all'urgenza verificatasi.

3. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i membri effettivi e, ove necessario, ai membri aggregati individuati al precedente art. 3.
4. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà tempestiva comunicazione a colui che lo supplisce, affinché intervenga alla riunione e/o al sopralluogo, informando preventivamente il Responsabile dell'Ufficio per le attività della C.C.V.L.P.S.
5. La data della riunione e/o del sopralluogo, di regola, è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante, o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.
6. Il Presidente, di concerto con il Responsabile dell'Ufficio per le attività della C.C.V.L.P.S., può invitare ai lavori della Commissione personale di altri Uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti necessari alla formulazione dei pareri sugli interventi sottoposti all'esame.

#### ARTICOLO 7 - RIUNIONI DELLA COMMISSIONE

1. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti effettivi di cui all'art. 3 c. 1, lett. da a) ad f).
2. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o altresì dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.
3. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno.
4. Il Responsabile dell'Ufficio per le attività della C.C.V.L.P.S. provvede all'organizzazione dei sopralluoghi, come stabiliti dall'organo collegiale, sentiti i componenti della Commissione stessa.

#### ARTICOLO 8 - PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE

1. Il parere della Commissione è reso in forma scritta, viene adottato con l'intervento di tutti i componenti e si intende validamente assunto all'unanimità dei membri effettivi di cui all'art. 3, c. 1, lett. da a) ad f).

2. Il parere viene sottoscritto, oltre che da tutti i componenti della Commissione, anche dal Presidente e dal Segretario.
3. Il Segretario della Commissione provvede alla compilazione di un apposito registro in cui vengono annotate e numerate cronologicamente le riunioni in sede ed i sopralluoghi effettuati.
4. Al termine di ogni seduta e visita è redatto, a cura del Segretario in collaborazione con la Commissione tutta, un verbale nel quale viene riportato, oltre il parere di merito, anche:
  - a. il luogo della riunione;
  - b. l'elenco dei membri presenti e l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
  - c. una concisa esposizione dei lavori svolti e i rilievi e le osservazioni sul progetto e/o sui locali/impianti ispezionati;
  - d. tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.
5. Estratto del verbale, sottoscritto dal Presidente, viene comunicato al soggetto interessato a cura del Responsabile dell'Ufficio per le attività della C.C.V.L.P.S., oltre che agli Uffici Comunali dei Servizi competenti deputati al rilascio di specifiche autorizzazioni previste per legge.

## **ARTICOLO 9 - RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE**

### **ARTICOLO 9.1 – PROCEDURE**

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto dal soggetto interessato con domanda in bollo, corredata dalla documentazione necessaria, e deve essere presentata all'Ufficio per le attività della C.C.V.L.P.S.:
  - a. almeno 20 giorni prima, qualora trattasi di istanza di valutazione della documentazione per il parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
  - b. almeno 15 giorni prima dello svolgimento, in caso di verifica dell'agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazioni circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.). Le domande devono contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di intrattenimento ed il numero ed il periodo delle rappresentazioni;
  - c. almeno 5 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, in caso di dichiarata e comprovata esigenza per manifestazioni estemporanee all'aperto.

L'interessato, contestualmente, dovrà presentare lo stesso progetto al Comando Provinciale dei VV.F. per l'espressione del parere di competenza, nei casi previsti dalla Legge (ex art. 3 D.P.R. 151/2011).

2. Le istanze finalizzate all'acquisizione del parere di competenza della C.C.V.L.P.S. debbono pervenire corredate della prescritta documentazione e dalla ricevuta di pagamento di cui al successivo articolo 11. La documentazione tecnica da allegare deve essere composta da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici, nonché da tutti gli atti tecnici relativi ad impianti, strutture ed installazioni, debitamente sottoscritti da un professionista tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale.

Ogni componente della C.C.V.L.P.S., secondo le rispettive competenze, ha facoltà di richiedere documentazione integrativa e di dettaglio.

3. Dopo che la C.C.V.L.P.S. ha esaminato ed approvato il progetto presentato, dovrà essere richiesto il sopralluogo per la verifica della regolare esecuzione dei lavori.

Contestualmente, per attività ricomprese nell'elenco Allegato I al D.P.R. 151/11, l'interessato dovrà presentare SCIA ex art. 4 D.P.R. 151/11 presso il Comando Provinciale VVF.

#### **ARTICOLO 9.2 – MANIFESTAZIONI PERIODICHE RIPETITIVE**

1. Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001, salvo che la C.C.V.L.P.S. non ritenga che, per la natura dei luoghi, sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la C.C.V.L.P.S. abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
2. Quanto contenuto al comma precedente deve essere dichiarato dal richiedente, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, in occasione delle richieste di licenza ex art. 80 del T.U.L.P.S., utilizzando i modelli preposti.
3. L'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego, con l'impegno ad osservare le eventuali prescrizioni fornite dalla C.C.V.L.P.S. nelle precedentemente autorizzazioni.
4. Nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture con allegato il collaudo annuale da parte di tecnico abilitato, nonché dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e speciali, rilasciata ai sensi del D.M. n. 37/2008, oltre a relativa relazione di verifica e di collaudo redatto da tecnico abilitato.

### **ARTICOLO 9.3 – STRUTTURE CON CAPIENZA FINO A 200 PERSONE**

1. Il parere di competenza della C.C.V.L.P.S., relativo a progetti di nuovi teatri e di altri locali e impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti, con capienza uguale o inferiore a 200 persone, è sostituito, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista abilitato, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche della normativa vigente.
2. La relazione tecnica relativa alle attività con capienza fino a 200 persone, sostitutiva della verifica della commissione deve contenere le seguenti informazioni:
  - fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività (spettacolo, intrattenimento, manifestazione sportiva, etc.);
  - fornire l'elenco della normativa vigente presa a riferimento per la progettazione;
  - rendere conto dell'ubicazione del locale, con riferimento all'area prescelta, agli insediamenti ed edifici circostanti e alle attività che vi si svolgono – se in alcun modo rilevanti, alle separazioni e comunicazioni con tali attività, alla disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, nonché al sistema delle vie di esodo del pubblico dal locale;
  - descrivere l'articolazione planivolumetrica dell'edificio ove si svolge l'attività, precisando la sua altezza totale in gronda e la quota del piano in cui è localizzata l'attività;
  - evidenziare il rispetto dei principi generali di sicurezza, con particolare riguardo:
    - per l'isolamento: alle caratteristiche degli elementi di separazione e compartimentazione orizzontale e verticale rispetto ad edifici o locali adiacenti; sovrastanti o sottostanti (spessore delle pareti di separazione con altri ambienti, loro resistenza al fuoco etc.)
    - per le vie di esodo: alle caratteristiche geometriche e strutturali dei collegamenti orizzontali e verticali (corridoi, scale, ascensori, montacarichi etc.) con specificazione della loro larghezza nelle sezioni di minor ampiezza;
    - per le strutture: alle caratteristiche della copertura e delle strutture verticali ed orizzontali, compresa la loro resistenza al fuoco; dal punto di vista statico, la relazione dovrà riportare i principali parametri progettuali riferiti alla normativa vigente;
    - per i materiali di arredo e finitura: alle caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari, tendaggi, schermi, poltrone, rivestimenti di pareti e pavimenti, controsoffitti, loro modalità di posa in opera e classe di resistenza al fuoco.
3. La relazione deve inoltre fornire dettagliate informazioni relative a:

- impianti elettrici: relazione di verifica e conformità alla L. 186/68 di tutti gli impianti elettrici e speciali previsti, a firma di tecnico abilitato;
- servizi igienici: con specifici riferimenti a quanto prescritto dalla circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Generale Servizi Antincendi n. 16 del 15/02/1951;
- impianti di ventilazione: dovrà essere fornita l'indicazione del volume dei locali, del numero dei ricambi d'aria orari e dei metri cubi di aria esterna per persona e per ora di tali ricambi. Per i locali muniti di impianto di condizionamento dovrà essere fornita, in aggiunta alle precedenti informazioni, l'indicazione della temperatura e dell'umidità relativa;

Per i locali già esistenti, dovrà essere presentata la documentazione relativa al rispetto dell'art. 166 della citata circolare n. 16/1951;

- impianti di riscaldamento: dovranno essere indicati i percorsi delle canalizzazioni, le loro dimensioni geometriche, la natura dei materiali, le portate, nonché il numero e la posizione delle serrande tagliafuoco;
- impianti di estinzione degli incendi: dovranno essere fornite le caratteristiche geometriche e idrauliche, il tipo, il numero e la posizione degli idranti, dei naspi o delle testine di erogazione. Quanto al tipo di approvvigionamento, se da acquedotto cittadino dovrà essere indicata la pressione di esercizio; se da riserva idrica autonoma, dovrà essere indicata la sua localizzazione e la capacità in mc, nonché le caratteristiche della pompa o dell'elettropompa e la presenza di linee preferenziali per l'alimentazione elettrica. Dovrà essere specificata la posizione e le caratteristiche degli estintori, il loro numero totale e con riferimento alle singole categorie;
- aree ed impianti a rischio specifico (depositi, impianti tecnologici, gruppi elettrogeni, ecc.): per i relativi locali dovranno essere precisati l'ubicazione, l'accesso, le caratteristiche geometriche, le caratteristiche delle strutture di delimitazione e compartimentazione con gli ambienti adiacenti (materiali, spessore e resistenze al fuoco), le distanze interne, le caratteristiche geometriche delle superfici di aerazione, il tipo di chiusura.

Dovranno inoltre essere specificati:

- per le centrali di produzione del calore: la potenzialità termica di ciascuna caldaia e la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile;
- per quelle alimentate a gas metano: la descrizione del percorso della rete di adduzione, le protezioni adottate per gli attraversamenti interni, la posizione del misuratore e le caratteristiche dell'armadietto di contenimento e protezione;

- per quelle alimentate a combustibile liquido: il tipo di combustibile, la posizione, la quota di interrimento e la capacità geometrica dei serbatoi, l'altezza della soglia nel vano di accesso per la realizzazione del bacino di contenimento;
- impianti di rilevazione e segnalazione automatica (fumo ed incendio): indicazione del numero e posizione delle testine di rilevazione e delle caratteristiche dell'impianto di segnalazione;
- abbattimento delle barriere architettoniche: descrizione di tutte le condizioni di accessibilità e fruizione dei locali e degli spazi all'interno dell'attività;
- idoneità strutture portanti: descrizione delle varie tipologie strutturali del manufatto contenente l'attività.

La relazione tecnica dovrà in ogni caso essere comprensiva di un calcolo della capienza del locale o impianto sportivo, elaborato sulla base delle vigenti norme di sicurezza (superfici e vie di esodo) e di igiene (volume e ricambi d'aria del locale, con particolare riferimento all'eventuale impianto di aerazione).

#### ARTICOLO 10 - UFFICIO PER LE ATTIVITÀ DELLA C.C.V.L.P.S.

1. L'Ufficio per le attività della C.C.V.L.P.S., istituito nell'ambito del Servizio Tecnico-Urbanistico del Comune di Torre Pellice, rappresenta la struttura di supporto organizzativo e tecnico della Commissione.

In particolare tale Ufficio ha il compito di:

- a. ricevere ed istruire le pratiche da presentare all'esame della Commissione;
- b. inviare/comunicare ai membri della Commissione l'avviso di convocazione;
- c. redigere ed archiviare i verbali della Commissione;
- d. inviare copia dei verbali, per estratto, ai soggetti richiedenti ed agli Uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni/licenze di esercizio di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.;
- e. archiviare, anche su supporto informatico, la documentazione dell'attività della C.C.V.L.P.S.;
- f. organizzare l'attuazione delle sedute e dei sopralluoghi richiesti;
- g. curare i rapporti con gli Organi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- h. creare, realizzare ed aggiornare un sito web contenente tutte le informazioni e modalità di presentazione delle istanze per manifestazioni/strutture di pubblico spettacolo;
- i. raccogliere ed aggiornare le disposizioni normative e le regole tecniche in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti, nonché di quelle aventi comunque rilevanza per l'attività dell'organo

collegiale. Il materiale informativo sarà reso disponibile nel corso delle riunioni, ai fini di una pronta consultazione da parte dei componenti la Commissione;

- j. verificare le presenze per il calcolo della liquidazione delle indennità spettanti agli eventuali esperti esterni e predisporre i relativi provvedimenti dirigenziali.

## ARTICOLO 11 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La partecipazione alle riunioni della Commissione dei membri effettivi, del rappresentante del CONI, dei rappresentanti delegati degli esercenti e delle organizzazioni sindacali di categoria, non darà luogo ad alcuna corresponsione di compensi, in virtù dell'art. 1, c. 440 della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).
2. Agli eventuali componenti della Commissione di cui al precedente art. 4, c. 3, aggregati in qualità di esperti esterni e scelti fra liberi professionisti, spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza nella misura pari all'indennità riconosciuta al Consigliere Comunale per le sedute di Commissione.
3. Ai sensi dell'art. 144 del R.D. n. 635/1940, le spese per l'attività di funzionamento, verifica e di sopralluogo della Commissione sono poste, ove dovute, a carico del soggetto che ne chiede l'intervento.
4. L'importo relativo deve essere corrisposto all'Amministrazione Comunale, con indicazione della seguente causale: "Spese di funzionamento Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo", secondo le modalità stabilite successivamente con apposito atto deliberativo assunto dalla Giunta Comunale.
5. L'attestazione dell'avvenuto versamento, ove dovuto, deve essere allegata alla domanda di cui al precedente art. 8.

## ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento di attuazione come modificati dal D.P.R. n. 311/2001, nonché alla L. n. 241/1990 ed al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.